

Settore: SC
Proponente: 16.A
Proposta: 2017/338

del 27/06/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 891

del 27/06/2017

**SERVIZI ALLA CITTA'
SERVIZI AI CITTADINI**

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA FENULLI N. 9, P. T, INT. 3 - MODIFICAZIONE DEL NUCLEO AVENTE DIRITTO, MEDIANTE INCLUSIONE DELL'OSPITE CONVIVENTE - AUTORIZZAZIONE

IL DIRIGENTE

premessi che:

- la l.r. 8 agosto 2001 n. 24 e succ. modific. e integr., stabilisce all'art. 27 che il Comune può autorizzare la modifica della composizione del nucleo originario dell'assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP); l'autorizzazione segue a istanza di parte, valutati i motivi a base della richiesta e previa verifica dei requisiti reddituali per la permanenza nell'ERP; essa è subordinata alla finalità della reciproca assistenza morale e materiale fra assegnatario e ospite, e al riscontro oggettivo dell'effettiva convivenza del nucleo, protratta per almeno quattro anni dalla data della richiesta; persegue lo scopo di inserire nel nucleo familiare dell'assegnatario terze persone che, a pieno titolo, acquisiscono il diritto a subentrare nell'assegnazione - e dunque nel contratto di locazione - in caso di decesso dell'assegnatario;
- l'assegnataria dell'alloggio di ERP sito a Reggio E. in Via Fenulli n. 9, p. T, int. 3 - le cui generalità sono indicate nell'ALLEGATO A al presente atto - produceva, il 27 maggio 2013 (prot. 776), istanza per l'avvio della convivenza, finalizzata all'ampliamento del nucleo assegnatario e al diritto di subentro nel contratto di locazione - a favore del convivente *more uxorio*, anch'egli generalizzato nel predetto ALLEGATO A;
- la convivenza, giustificata dalla finalità di cui all'art.24/4 della l.r. n. 24/2001 (reciproca assistenza morale e materiale), veniva autorizzata il 1° giugno seguente con atto n. 802;
- il prosieguo della stabile ed effettiva convivenza veniva positivamente verificato nel corso di quattro anni;

vista la domanda di autorizzazione alla modifica della composizione del nucleo originario (con diritto all'eventuale subentro nel contratto di locazione) in data 26/6 u.s. (prot. Uff. Casa n. 180), presentata dall'assegnataria a favore del convivente in questione;

considerato che l'inclusione del nuovo componente nel nucleo originario non comporta per quest'ultimo la perdita dei requisiti per la permanenza nell'alloggio;

vista la l.r. n. 24/2001 e succ. modif. e integr. e, in particolare, l'art. 27; il vigente regolamento comunale in materia, approvato con deliberazione consiliare n. 5936/88 del 14-05-2012, all. D, art. 5,

d e t e r m i n a

1. di autorizzare la modifica della composizione del nucleo avente diritto all'alloggio di ERP sito a R.E. in Via Fenulli n. 9, p. T, int. 3, mediante l'inclusione dell'ospite convivente;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento all'ACER per il seguito di competenza.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.